



Consorzio Intercomunale Servizi Socio  
Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15100 Alessandria ~ Codice fiscale/Partita IVA 01740340060  
tel. 0131/229711 ~ fax 0131/226766 ~ e-mail [info@cissaca.it](mailto:info@cissaca.it) ~ casella postale 374

[www.cissaca.it](http://www.cissaca.it)

# **REGOLAMENTO CONSORTILE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Alessandria ~ Bergamasco ~ Borgoratto ~ Bosco M. go ~ Carentino ~ Casalcermelli  
Castellazzo B.da ~ Castelletto M.to ~ Castelspina ~ Felizzano ~ Frascaro ~ Frugarolo ~ Gamalero  
Masio ~ Oviglio ~ Pietramarazzi ~ Piovera ~ Predosa ~ Quargnento ~ Quattordio ~ Sezzadio ~ Solero

## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.
2	
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	pag.
2	
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	pag.
2	
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia	pag.
3	
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	
pag. 3	

### TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia	pag.
5	
Art. 7 - Forniture in economia	pag.
5	
Art. 8 - Servizi in economia	pag.
7	
Art. 9 - Interventi misti	pag.
9	
Art. 10 - Norma di salvaguardia	pag.
9	

### TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del procedimento	pag.
10	
Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta	pag.
10	
Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	pag.
10	
Art. 14 - Atti della procedura	pag.
11	
Art. 15 - Scelta del contraente	pag.
11	
Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa	pag.
12	
Art. 17 - Contratti aperti	pag.
12	

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	pag.
14	

Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi legali pag.  
14

Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici pag.  
14

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 - Garanzie pag.  
17

Art. 22 - Revisione prezzi pag.  
17

Art. 23 - Verifica e collaudo pag.  
17

Art. 24 - Termini di pagamento pag.  
17

Art. 25 - Mezzi di Tutela pag.  
17

Art. 26 - Entrata in vigore pag.  
17

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia consortile di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia anche tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al C.I.S.S.A.C.A., purché in possesso dei necessari requisiti.
4. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

#### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di Euro 200.000,00 per i lavori e l'importo di Euro 193.000,00 per forniture e servizi.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

#### **Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di Euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di Euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui

all'articolo 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 6 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, (Euro 200.000,00) i seguenti lavori:
  - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori (es. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica);
  - b. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza del C.I.S.S.A.C.A.;
  - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, (100.000,00 Euro) tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
  - a. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consortili, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al C.I.S.S.A.C.A. o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
4. L'atto di cottimo deve avere il contenuto minimo e, precisamente:
  - a. l'elenco dei lavori;
  - b. i prezzi unitari per i lavori;
  - c. le condizioni di esecuzione;
  - d. il termine di ultimazione dei lavori;
  - e. le modalità di pagamento;
  - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

### **Art. 7 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi consortili o, comunque, a carico del C.I.S.S.A.C.A. in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale, sui Bollettini Ufficiali, Regionali e simili;
  - c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, tasse di circolazione, premi di assicurazione;
  - f. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - g. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
  - h. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
  - i. beni necessari al funzionamento delle strutture relative al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - j. combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - k. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - l. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - m. attrezzature e accessori per impianti ricreativi e/o riabilitativi;
  - n. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - o. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - p. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
  - q. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - r. acquisto autovetture e altri automezzi;
  - s. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
  - a. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

- c. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
  - d. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 8 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del C.I.S.S.A.C.A. o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
  - c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
  - d. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
  - e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f. servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
  - j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k. servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- l. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
  - m. servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - n. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o. servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - p. servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - q. servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
  - r. servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili consortili, del territorio e di manifestazioni;
  - s. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - t. servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93;
  - u. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. nolo o affitto, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
  - b. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - c. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - d. servizi legali di cui all'articolo 19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - e. servizi tecnici di cui all'articolo 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

- f. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

#### **Art. 9 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 10 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

### **Art. 11 - Responsabile del procedimento**

1. L'Amministrazione, in base al modello di organizzazione interna individua "il Responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al Direttore del Consorzio.
2. Il Direttore e il Responsabile di Area competente a seconda delle competenze attribuite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi redigono gli atti per organizzare la gestione in amministrazione diretta o per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, dispone la non necessità di tali atti, nei casi consentiti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto;
3. Nel caso di provviste non superiori ad Euro 4.000,00 l'ordine può essere effettuato con apposito Buono d'Ordine, proposto dal Responsabile dell'U.O.Economato e Provveditorato, su richiesta del Responsabile dell'Area competente e autorizzato dal Direttore a seguito di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario o dal Responsabile dell'U.O.Contabilità Finanziaria e dei Costi.

### **Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, l'Amministrazione qualora non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, l'Amministrazione può prevedere, ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'assunzione di personale straordinario o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. L'Amministrazione provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### **Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario l'Amministrazione richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
  - b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e. le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

- g. il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato nella forma del contratto pubblico amministrativo, della scrittura privata autenticata, dalla scrittura privata, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a Euro 100.000,00;
  - c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a Euro 100.000,00;
  - d. nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00.
  - e. nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00.

#### **Art. 14 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito viene trasmessa alle ditte per raccomandata con R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione (es. fax o posta elettronica, almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta).
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere contenute nella lettera di invito, l'Amministrazione predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, l'Amministrazione redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 15 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Direttore o dal Responsabile di Area con in supporto del Responsabile di U.O. competente. A seguito di tale scelta il Direttore provvederà a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

#### **Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del C.I.S.S.A.C.A. (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il Direttore o il Responsabile di Area deve farsi assistere da due dipendenti dell'Amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 17 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a. l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c. il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, l'Amministrazione autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può superare la differenza tra l'importo contrattuale iniziale e il limite massimo finanziario previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto l'Amministrazione procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 18 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

### **Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, del Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a Euro 50.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b. di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - c. prestazioni notarili;
  - d. consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
  - e. altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### **Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento.
  - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti;

- e. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Direttore;
  3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 Euro e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
    - a. possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
    - b. uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
      - i. condizioni favorevoli per il C.I.S.S.A.C.A. desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
      - ii. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
      - iii. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
      - iv. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
      - v. conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
  4. L'Amministrazione può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
    - a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 Euro;
    - b. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al C.I.S.S.A.C.A., imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
  6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio.
  7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
  8. Il servizio di cui al comma 1, lettera e):
    - a. di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e inferiore a 193.000,00 Euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

- b. di importo pari o superiore a 193.000,00 Euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 20.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 20.000,00.
3. E' necessario che i soggetti affidatari siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

### **Art. 22 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto Ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 23 - Verifica e collaudo**

1. Tutti i beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro (trenta ) giorni dall'acquisizione.
2. Per prestazioni di importo inferiore ad Euro 15.000,00, tali verifiche non sono necessarie.

### **Art. 24 – Termini di pagamento**

1. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura o di altro documento contabile o nel diverso termine eventualmente stabilito nel contratto.

### **Art. 25 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

### **Art. 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione assembleare n. 12/114 del 22.12.2009.